



Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE, E DELLE BANDIERE**

Stemma.doc

Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28 febbraio 1997

TITOLO I

Articolo 1 ***STEMMA CIVICO***

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma che è "troncato: nel PRIMO, di azzurro, alle due fasce d'argento; nel SECONDO, di verde, al leone illeopardito d'oro linguato ed allumato di rosso, passante sulla pianura diminuita, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune", riconosciuto con provvedimento del Capo dello Stato in data 17 ottobre 1995 ed iscritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato.
2. Lo stemma Comunale non può essere modificato se non per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qualificanti della comunità locale, se non con aggiunte e con l'osservanza delle norme e procedure di cui al R.D. 7 giugno '43 n. 652.

Articolo 2 ***USO DELLO STEMMA DA PARTE DEL COMUNE***

1. Lo stemma Comunale può essere utilizzato solo dal Comune.
2. Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra la intestazione "Comune di Tavazzano con Villavesco":
 - nella carta intestata del Comune utilizzata per corrispondenza;
 - nei manifesti pubblici ed ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali,
 - sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzati, salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni legislative o regolamentari superiori;
 - su ogni targa che identifichi per i cittadini la sede o distaccamenti di uffici e servizi comunali.
3. La riproduzione dello stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra è facoltativa.

Articolo 3 ***USO DELLO STEMMA DA PARTE DI TERZI***

1. Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditte, imprese agenzie o nessun cittadino può per ragioni pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a qualunque titolo.
2. I soggetti di cui al primo comma non possono, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto specifica autorizzazione Comunale, fare uso una tantum dello stemma civico.
3. Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma civico può essere rilasciata ove ciò:
 - non risponde all'opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale;
 - non risponde all'esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
4. Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l'uso abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.

TITOLO II

Articolo 4 ***GONFALONE COMUNALE***

1. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1995 così descritto "Drappo partito di azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
2. La Giunta cura che il Gonfalone sia sempre in decoroso stato di conservazione ed il Sindaco vigila perché lo stesso sia conservato e custodito in luogo idoneo nella sede municipale

Articolo 5 ***USO DEL GONFALONE NELLA SEDE COMUNALE***

1. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nelle sedi comunali. All'uopo la cerimonia deve essere dichiarata come "cerimonia ufficiale del Comune" dall'apposito atto deliberativo della Giunta Comunale che la dispone.
2. L'uso del gonfalone deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto di onore, a destra o in alto in farsa di quanto disposto dall'art. 4 della legge 24/12/1925 n. 2264, che ha convertito in legge il R.D.L. 24/09/1923 n. 2072.

Articolo 6 ***USO ESTERNO DEL GONFALONE SUL TERRITORIO COMUNALE***

1. Fuori dalla sede comunale e sul territorio del Comune il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di avvenimenti di solennità civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità Locale.
2. Il gonfalone non può essere utilizzato fuori dalla sede comunale se non previa deliberazione della Giunta Comunale che dispone in tal senso.
3. Non è necessaria alcuna deliberazione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il gonfalone alla seguente cerimonia religiose e ricorrenze:
 - 25 Aprile
 - 4 Novembre
 - 1° giorno di ogni anno
 - Festa patronale
 - Corpus Domini
 - Casi di lutto cittadino o regionale o nazionale
 - Cerimonia di gemellaggio.

Articolo 7 ***MODALITÀ D'USO DEL GONFALONE***

1. Il Gonfalone è portato dal messo ed è affiancato da due agenti della polizia municipale.

TITOLO III

Articolo 8

USO DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.
2. La bandiera viene altresì esposta:
 - a) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni;
 - b) all'esterno delle sedi dei Consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi
 - c) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico;
3. La bandiera viene esposta permanentemente all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
4. La bandiera viene esposta comunque negli edifici pubblici comunali nei seguenti giorni:
 - * **11 febbraio**: Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede (solennità civile);
 - * **25 aprile**: Anniversario della Liberazione;
 - * **1° maggio**: Festa del lavoro;
 - * **9 maggio**: Giornata dell'Europa (unitamente alla Bandiera dell'Unione Europea);
 - * **Prima domenica di giugno**: Data di fondazione della Repubblica (festa nazionale);
 - * **28 settembre**: Anniversario della insurrezione popolare di Napoli (solennità civile);
 - * **4 ottobre**: Solennità civile in onore dei Santi patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena;
 - * **24 ottobre**: Anniversario della fondazione dell'ONU (unitamente alla Bandiera dell'ONU);
 - * **Prima domenica di novembre**: Giorno dell'Unità nazionale.

Articolo 9

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA SUGLI EDIFICI PUBBLICI

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 2, dalle ore 8 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Articolo 10

ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA IN PUBBLICA SALA

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono utilizzarsi nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

Articolo 11

ESPOSIZIONE CONGIUNTA AD ALTRE BANDIERE

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.
3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.
4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Articolo 12

ESPOSIZIONE BANDIERA A LUTTO

1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Articolo 13

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso, né su di essa, né sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

TITOLO IV

Articolo 14 ***BANDIERA COMUNALE***

1. La bandiera del Comune di Tavazzano con Villavesco è costituita da due bande verticali uguali di colore bianco e azzurro, con al centro lo stemma comunale. L'asta è sormontata da puntale a stella con estremità superiore prolungata.

Articolo 15 ***MODALITÀ D'USO***

1. La bandiera del Comune è sempre esposta nell'ufficio del Sindaco e nell'aula dei Consiglio Comunale a sinistra della Bandiera della Repubblica.
2. Ogni volta che viene utilizzata o esposta la Bandiera della Repubblica congiuntamente alla Bandiera del Comune, quest'ultima trova posto sempre a sinistra della Bandiera della Repubblica ed, ove sia presente anche il Gonfalone Comunale, a sinistra del Gonfalone.
3. La Bandiera Comunale può essere utilizzata tutte le volte che il cerimoniale Comunale lo prevede e nella giornata del 8 marzo (Festa della donna). Il cerimoniale Comunale è deliberato dalla Giunta Comunale.

TITOLO V

Articolo 16 ***BANDIERA ONU ED UNIONE EUROPEA***

1. Le bandiere dell'ONU e dell'Unione Europea vanno esposte nei casi e con le modalità indicati dalla legge o disposti dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che nei casi già previsti dal precedente articolo 8, comma 4.

Articolo 17 ***ALTRE BANDIERE***

1. Il Comune, tramite il Sindaco può autorizzarne l'esposizione negli e sugli edifici pubblici Comunali e l'uso nelle cerimonie ufficiali, civili e religiose di Bandiere diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, relative ai corpi, associazioni o enti nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 18 ***DISPOSIZIONI FINALI***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia emanate dallo Stato, Regioni, Provincie e Comuni per i rispettivi Stemmi, Gonfaloni e Bandiere.

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 STEMMA CIVICO
- Art. 2 USO DELLO STEMMA DA PARTE DEL COMUNE
- Art. 3 USO DELLO STEMMA DA PARTE DI TERZI

TITOLO II

- Art. 4 GONFALONE COMUNALE
- Art. 5 USO DEL GONFALONE NELLA SEDE COMUNALE
- Art. 6 USO ESTERNO DEL GONFALONE SUL TERRITORIO COMUNALE
- Art. 7 MODALITÀ D'USO DEL GONFALONE

TITOLO III

- Art. 8 USO DELLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA
- Art. 9 ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA SUGLI UFFICI PUBBLICI
- Art. 10 ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA IN PUBBLICA SALA
- Art. 11 ESPOSIZIONE CONGIUNTA AD ALTRE BANDIERE
- Art. 12 ESPOSIZIONE BANDIERA A LUTTO
- Art. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO IV

- Art. 14 BANDIERA COMUNALE
- Art. 15 MODALITÀ D'USO

TITOLO V

- Art. 16 BANDIERA ONU ED UNIONE EUROPEA
- Art. 17 ALTRE BANDIERE
- Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 28 febbraio 1997, n. 4 come risulta dal registro degli originali.

Il Sindaco
f.to Luca Bertoni

Il Segretario Comunale
f.to dott. Paolo Catalano

Pubblicato all'Albo Pretorio il 10 marzo 1997, senza opposizioni.

Tavazzano con Villavesco, 18 aprile 1997

Il Sindaco
f.to Luca Bertoni

Il Segretario Comunale
f.to dott. Paolo Catalano

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21 aprile 1997 al 5 maggio 1997

Tavazzano con Villavesco, _____

Il Sindaco
f.to Luca Bertoni

Il Segretario Comunale
f.to dott. Paolo Catalano